

RAPPORTI DI LAVORO ■ 03 agosto 2026

AI ad alto rischio, tutela dei lavoratori e nuove responsabilità

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri

In attuazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 132/2025, in data 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo mirante ad assicurare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2024/1689 in tema di:

utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) per l'attività di polizia

responsabilità civile e penale.

L'atto del Governo, sottoposto a parere parlamentare, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati lo scorso 24 giugno 2026.

In particolare, l'articolo 12 dello schema di decreto introduce il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e di alterazione illecita dei sistemi stessi.

Nella versione attuale, l'articolo 437-bis, comma 1, primo periodo del codice penale prevede che 'chiunque, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, omette misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette misure di sorveglianza umana è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità individuale, con la reclusione da uno a cinque anni'.

Sebbene trattasi ancora di uno schema di decreto legislativo, un primo e concreto esercizio d'interpretazione di tale norma potrebbe consentire sin d'ora di prospettare correlazioni con disposizioni già vigenti, ricostruendo, almeno in parte, il tessuto normativo nel quale la citata disposizione potrebbe essere inserita.

Per ipotesi, si consideri il caso, affatto remoto, che il sistema di IA sia un componente di sicurezza di una nuova macchina operante nel processo produttivo di un deployer-datore di lavoro; in tal caso, il sistema di AI è qualificato 'ad alto rischio' in forza dell'articolo 6, par. 1, lett. a) del più sopra richiamato Regolamento (UE) 2024/1689.

Sebbene l'applicazione della disciplina dettata dal Capo III del citato Regolamento in materia di sistemi di IA ad alto rischio è stabilito trovi applicazione a far tempo dal 2 dicembre 2027, la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative da parte del deployer-datore di lavoro che utilizzi un sistema di IA quale dispositivo mirante ad assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presenti nel teatro lavorativo può comportare sin d'ora la violazione di vigenti disposizioni punita con l'arresto o l'ammenda.

Infatti, nel caso prospettato, la mancata (tempestiva) rielaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce una violazione degli articoli 29, comma 3 e 18, comma 1, lettera z) del Dlgs 81/2008, puniti rispettivamente con l'ammenda da € 2.847,69 a € 5.695,36 e con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 (articolo 55, commi 3 e 5, lett. d) del medesimo Dlgs 81/2008).

Peraltro, nonostante le disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento (UE) 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024, troveranno applicazione, come detto, solo dal 2 dicembre 2027, il deployer-datore di